



COMUNE DI SAN BASSANO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Determinazione n. 160 del 30.10.2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. ROBERTO ENRICO CHIARI PER UN' ULTERIORE PRESTAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELVERDE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025 PER 8 ORE SETTIMANALI

Settore: AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 131 del 22.08.2025 si autorizzava, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, l'utilizzo, da parte del Comune di Castelveverde (CR), della prestazione lavorativa del dipendente del Comune di San Bassano a tempo indeterminato e pieno Dott. Chiari Roberto Enrico – Responsabile del Settore Tecnico–Manutentivo - inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione - dal 01/09/2025 fino al 31/12/2025, per N. 4 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;
- con successiva nota acquisita al protocollo n. 3888 del 30/10/2025 il Comune di Castelveverde ha inoltrato nuova richiesta di autorizzazione per incrementare di ulteriori 8 ore settimanali la prestazione lavorativa extra orario ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge 311/2004, del medesimo dipendente, per il periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025, raggiungendo così il limite massimo consentito delle 12 ore settimanali;
- Il dipendente predetto ha manifestato informalmente la propria disponibilità ad assicurare tale ulteriore prestazione lavorativa;

VISTI:

- L'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004, che dispone che *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- L'art. 53, comma 8 del D.lgs. 165/01 secondo il quale *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi”*. Lo stesso art.53, comma 10, precisa che tale autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico;

PRECISATO CHE:

- l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. 165/2001;
- la circolare Ministero Interno n. 2 del 26/5/2014 ha chiarito che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, L. 311/2004 rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori N. 12 ore settimanali;
- il Consiglio di Stato (parere 2141/2005) ha chiarito, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate, che la norma configura una situazione simile, nei suoi aspetti essenziali, a quelle che consentono l'espletamento di altre attività lavorative da parte del lavoratore part time e ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione in oggetto, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e sull'orario di lavoro;

DATO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n.17/2008, e della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 3/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prestazioni dell'art.1, comma 557 della Legge 311/2004:

- “Esse trovano la loro ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza”.
- “In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art.1, comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di appartenenza”

ATTESO CHE:

- la prestazione lavorativa presso il Comune di Castelveverde deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio che il dipendente in oggetto presta, oltre le 36 ore contrattuali presso il Comune di San Bassano, fino a un massimo di N. 12 ore settimanali;
- la prestazione lavorativa a favore del Comune di Castelveverde non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di San Bassano né essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;
- Il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Castelveverde deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva;
- l'attività che il Comune di Castelveverde intende assegnare al dipendente Dott. Chiari Roberto Enrico dovrà essere ascrivibile al profilo professionale e alla area ricoperta dal dipendente presso il Comune di San Bassano;

RITENUTO quindi di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'ulteriore utilizzo, da parte del Comune di Castelveverde, della prestazione lavorativa del dipendente sopra citato dal 01/11/2025 fino al 31/12/2025, alle condizioni sopra indicate;

DATO ATTO che il sottoscritto Dott. Massimo Liverani Minzoni con decreto del Sindaco n. 3 del 11/07/2025 è stato nominato Responsabile del Settore "1";

VISTO l'art.5 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Castelveverde (CR), della prestazione lavorativa del dipendente a tempo indeterminato e pieno Dott. Chiari Roberto Enrico – Responsabile del Settore Tecnico–Manutentivo - inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione - dal 01/11/2025 fino al 31/12/2025, per ulteriori N. 8 ore settimanali da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità indicate nelle premesse, raggiungendo così il limite massimo consentito delle 12 ore settimanali;
2. Di dare atto che l'attività oggetto della presente autorizzazione:
 - a) non supera il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
 - b) risulta quella ascrivibile al profilo professionale e alla area ricoperta dal dipendente presso il Comune di San Bassano;
3. Di dare atto altresì che l'onere economico per quanto in oggetto sarà a totale carico del Comune di Castelveverde;
4. Di accertare che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
5. Di dare atto che sarà cura dell'Ufficio del personale garantire l'inserimento della autorizzazione nell'Anagrafe Nazionale delle Prestazioni come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n.165/2001;
6. Di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili in quanto non richiede impegno di spesa;
8. Di dare atto altresì di non trovarsi in conflitto d'interesse ex art. 6-bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

9. Di inviare copia del presente atto al Comune di Castelverde nonché al dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 05.11.2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to AGAZZI CHIARA LORENZA
